



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 41
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA IN
MATERIA DI ALLOCAZIONE E DOTAZIONE DELLE SALE DI
COMMIATO E CASE FUNERARIE.**

L'anno duemila venti il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 12,20, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Brunella ASFALDO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la normativa nazionale vigente in materia e, nello specifico:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, ed in particolare l'intero Titolo VI dedicato alla polizia mortuaria;
- il DPR 10/09/1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e ss.mm.ii. e relative Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, "Ordinamento dello Stato Civile";
- la Legge 30 marzo 2001 n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

PRESO ATTO che:

- la Regione Puglia con L.R. n.34 del 15 dicembre 2008, successivamente modificata dalla L.R. n.4 del 25 febbraio 2010, ha approvato le "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri";
- in applicazione dell'art. 7, c.1 bis, della citata legge regionale, al fine di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, la Regione Puglia con Delibera di G.R. n.368 del 03/03/2015 ha adottato il Regolamento Regionale n.8 dell'11 marzo 2015 "Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione";

PRESO ATTO altresì che la normativa regionale in materia è stata di recente modificata con la L.R. 7 luglio 2020, n. 16, ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008 n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri)”.....;

RILEVATO che con la L.R. 7 luglio 2020, n. 16, l’art.17 comma 2 della L.R. 34/2008 che disciplinava le sale del commiato, è stato sostituito dal seguente:

“2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme. Dette strutture si individuano in:

a) la «casa funeraria»: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

b) la «sala del commiato»: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.”

RILEVATO che in osservanza della su richiamata normativa nazionale e regionale, i Comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito Regolamento;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.377 del 01/09/1972, il Comune di Andria approvava il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

ATTESO CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale, in osservanza delle disposizioni di cui sopra, adeguare il vigente regolamento alle disposizioni normative intervenute, con particolare riferimento alla dotazione e allocazione delle “sale di commiato” e delle “case funerarie”, nell’ambito del più ampio lavoro di adeguamento del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria al “regolamento tipo per i Comuni” di cui all’art.7 della L.R.34/2008, che disciplini, secondo quanto previsto dal R.R. n.8 dell’11 marzo 2015, le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria;

RITENUTO che:

- risulta necessario andare incontro alle rinnovate sensibilità in merito alla celebrazione di riti di commemorazione consentendo ai privati di realizzare sale di commiato nell’ambito del territorio comunale e, pertanto, è opportuno disciplinare la realizzazione e gestione delle cosiddette “sale di commiato” prevedendone, in particolare, l’ubicazione più idonea, attesa la recente modifica della normativa regionale, e tenuto conto che la vigente strumentazione urbanistica comunale non ne tiene espressamente conto;
- è profondamente mutato l’atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di sepoltura e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità di una nuova regolamentazione;
- occorre, perciò, contemperare le nuove esigenze sociali, oltre che quelle delle imprese che esercitano l’attività funebre, con le altrettanto paritarie esigenze di tutela della riservatezza e della quiete pubblica e con la necessità di decongestionare il traffico;

CONSIDERATO che:

- la L.R. 7 luglio 2020, n. 16, ha altresì modificato l’art.4 “Funzioni e compiti dei Comuni” della L.R. 34/2008, sostituendo il comma 3 con il seguente:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.”

e inserendo dopo il comma 3, il seguente:

“3bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all’articolo 17.;

RITENUTO pertanto regolamentare la costruzione e l’allocazione di strutture per il commiato e case funerarie nell’ambito del territorio comunale, per venire incontro alle esigenze della gestione dei servizi funerari nonché alle nuove sensibilità in merito alla celebrazione di riti di commemorazione, stabilendo specificatamente che possano essere collocate nelle Zone “B3 di recupero”, “C”, nonché, in quanto compatibili con l’attività terziaria, nelle Zone “D2” e “D5” del vigente PRG comunale, a condizione che gli immobili utilizzati per tali attività siano di tipologia indipendente e garantiscano adeguati spazi per il parcheggio degli utenti con capacità di almeno dieci posti auto;

RITENUTO inoltre, consentire il recupero edilizio di fabbricati esistenti e/o dismessi posti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale (200 m. dal muro di cinta dello stesso) e, previo parere igienico-sanitario della ASL competente, l’ampliamento nella percentuale massima del 10% ed il cambio di destinazione d’uso a struttura di commiato (art. 28 della Legge 166/2002 e art.17 della L.R. 34/2008);

RICHIAMATI i requisiti minimi strutturali, impiantistici e igienico-sanitari di cui devono essere dotate le sale per il commiato e le case funerarie, così come previsti dalle norme nazionali e dall’art.15 del R.R. n.8 dell’11 marzo 2015;

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole della ASL competente prot. 43580/20 del 16/07/2020, in merito alla nuova collocazione di strutture per il commiato e case funerarie nell’ambito del territorio comunale, acquisito dal Comune con prot. 58042 del 16/07/2020;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal Dirigente Servizio SUAP e dal Dirigente Settore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata, Controllo del Territorio” in merito alla regolarità tecnica;

VISTA la nota prot. n. 0060338 del 24/07/2020 con la quale il Dirigente Settore Servizi Finanziari ha evidenziato che la presente deliberazione non rileva ai fini del parere di regolarità contabile;

Tanto premesso e considerato,

DELIBERA

1. **STABILIRE** che la costruzione e l’allocazione di strutture per il commiato e case funerarie nell’ambito del territorio comunale, possano essere realizzate nelle Zone “B3 di recupero”, “C”, nonché, in quanto compatibili con l’attività terziaria, nelle Zone “D2” e “D5” del vigente PRG comunale, a condizione che gli immobili utilizzati per tali attività siano di tipologia indipendente e garantiscano adeguati spazi per il parcheggio degli utenti con capacità di almeno dieci posti auto.
2. **CONSENTIRE** il recupero edilizio di fabbricati esistenti e/o dismessi posti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale (200 m. dal muro di cinta dello stesso) e, previo parere igienico-sanitario della ASL competente, l’ampliamento nella percentuale massima del

10% ed il cambio di destinazione d'uso a struttura di commiato (art. 28 della Legge 166/2002 e art.17 della L.R. 34/2008).

3. **ADEGUARE** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria alle disposizioni normative intervenute con la L.R. 7 luglio 2020, n. 16 di modifica della L.R. n.34/08, inserendo un apposito capitolo costituito da tre articoli (All. A al presente provvedimento) dedicato alle "sale di commiato" e alle "case funerarie", nell'ambito del più ampio lavoro di adeguamento del medesimo Regolamento al "regolamento tipo per i Comuni" di cui all'art.7 della L.R.34/2008, che disciplini, secondo quanto previsto dal R.R. n.8 dell'11 marzo 2015, le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria.
4. **DEMANDARE** all'Ufficio SUAP gli adempimenti successivi per l'adeguamento del regolamento.
5. **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria "Amministrazione Trasparente", sottosezione apposita, a cura del SUAP.
6. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

GM

Capitolo – SALE DEL COMMiato

Art. 1 - Sala del commiato

E' la struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia ed esporre per brevi periodi il feretro del defunto per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

La struttura ha destinazione d'uso esclusivo e deve rispondere ai requisiti minimi strutturali, impiantistici e igienico-sanitari, così come previsti dalle norme nazionali e dall'art.15 del R.R. n.8 dell'11 marzo 2015.

Art. 2 – Casa funeraria

E' la struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, al trattamento conservativo, trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, e alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri proprie della sala del commiato.

La struttura ha destinazione d'uso esclusivo e deve rispondere ai requisiti minimi strutturali, impiantistici e igienico-sanitari, così come previsti dalle norme nazionali e dall'art.15 del R.R. n.8 dell'11 marzo 2015.

Art. 3 - Gestione

Salva la facoltà del Comune di individuare presso il cimitero cittadino una propria sala del commiato o una casa funeraria, la gestione di tali strutture di natura privata è consentita anche ai soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre, in possesso dei requisiti previsti dall'art.8 del R.R. n.8 dell'11 marzo 2015 per la conduzione dell'attività funebre.

I servizi di tali strutture sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità.

Art. 4 – Autorizzazione

L'apertura delle strutture private delle sale del commiato e delle case funerarie, e la loro gestione, è subordinata all'autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali e del presente regolamento.

La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, ed acquisisce il parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed il parere igienico-sanitario della ASL. A tal fine, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 con tutti i Servizi e gli Enti interessati.

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi delle sale del commiato e delle case funerarie, è esercitata dal Comune che può effettuare controlli sulla regolarità e sulla idoneità della struttura, anche avvalendosi dei competenti servizi della ASL.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to **dott. Gaetano TUFARIELLO**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **dott.ssa Brunella ASFALDO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 24 LUG. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Brunella ASFALDO

